

Allegato “A”

DISCIPLINA PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI MEDICI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA (ART. 11, L.R. N. 1 DEL 20 GENNAIO 2005).

Art. 1 - indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette con decreto rettorale, sentito il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia per la fissazione della data e la costituzione del seggio elettorale.
2. Il decreto stabilisce la data e l'orario delle votazioni ed indica il numero degli eligendi.
3. Il decreto è pubblicato all'albo del rettorato, del centro di servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia ed è diffuso capillarmente fra gli elettori a cura del Preside.

Art. 2 - elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di voto e sono eleggibili i medici iscritti alle scuole di specializzazione alla data stabilita per le votazioni.

Art. 3 – seggio elettorale

1. Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, è costituito, con decreto rettorale, il seggio composto da personale docente e/o tecnico amministrativo in numero non inferiore a tre componenti, designati dal Preside. Il seggio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.
2. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il presidente o il vice-presidente.

Art. 4- elenchi elettorali

1. Gli elenchi nominativi di coloro che hanno diritto di voto e di coloro che sono eleggibili sono affissi all'albo del rettorato e del centro di servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia non oltre il quindicesimo giorno precedente le votazioni.

Art. 5 - quorum per la validità delle votazioni

1. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 6 - operazioni di voto

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.
2. I componenti del seggio, previo accertamento dell'identità personale, curano che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco e, successivamente, gli consegnano la scheda elettorale.
3. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
4. Qualora l'elettore esprima voti di preferenza in eccedenza, la scheda elettorale è nulla.

Art. 7 - operazioni di spoglio

1. Chiuse le operazioni di voto, il seggio procede al conteggio di coloro che hanno votato, allo spoglio delle schede, alla verifica che i nominativi votati siano eleggibili, indica i voti riportati da ciascuno di tali nominativi e, al termine, rimette la documentazione agli atti ed il verbale delle operazioni elettorali svolte al Preside per la trasmissione al Rettore.

Art. 8 - proclamazione e nomina degli eletti

1. Il Rettore esercita il controllo di legittimità sugli atti del seggio, li approva e proclama l'esito delle votazioni. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
2. Il provvedimento del rettore viene pubblicizzato nelle forme abituali ed è trasmesso al Presidente della Giunta regionale per la nomina dei componenti dell'Osservatorio. Avverso il suddetto atto è

ammesso ricorso al senato accademico, che decide in via definitiva. Tale ricorso deve essere esperito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da presentarsi nel termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è stata data affissione al decreto.

Art. 9 - mandati

1. I rappresentanti restano in carica per un triennio e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.
2. In caso di dimissione o, comunque, di perdita dei requisiti di eleggibilità, al nominato subentra il primo dei non eletti.

Art. 10 – elezioni suppletive e carenza di rappresentanze

1. Qualora il numero degli eletti sia inferiore a quello degli eligendi o qualora si verifichi una vacanza anticipata della carica di un rappresentante e la graduatoria dei non eletti sia esaurita, si svolgono entro quattro mesi elezioni suppletive.
2. Le elezioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti.